

N. R.G. 610 /2019



Repubblica Italiana

In nome del Popolo italiano

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

SEZ. CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Alessandra Dominici, ha emesso la seguente

SENTENZA.

Nella causa civile iscritta al n.610 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 decisa all'udienza, vertente

TRA

ENTERPRISE TECHNOLOGY INNOVATION S.R.L.

(C.F.05784291006), in persona del l.r.p.t, Stefano Sadotti, con sede in Pomezia, Via Campobello 24, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Bruno Tassone del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Via Cola di Rienzo 29, come da procura in atti.

OPPONENTE

CONTRO

Daniele UCCI (C.F.: CCU DNL 79C 28H 501Z) nato a Roma il 28.03.1979, e residente in Fiumicino, rappresentato e difeso dall'avv.to Gelsomina Cimino giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Vittorio Veneto n 116.

OPPOSTO



OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato la società opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12/2019 chiedendone la revoca.

A sostegno della propria domanda l'opponente ha eccepito il difetto di competenza del tribunale adito in quanto la controversia attiene all'esecuzione del contratto di marchio registrato stipulato tra le parti, contenente una clausola compromissoria che ne rimette agli arbitri la decisione. In subordine l'opponente ha dedotto l'inesistenza dei presupposti per l'emissione del decreto.

Si è costituito in giudizio il creditore opposto aderendo all'eccezione di incompetenza formulata da parte avversa e chiedendo la compensazione delle spese di lite.

All'udienza del 28.11.2019 il giudice letti gli atti e ascoltate le parti ha trattenuto la causa in decisione.

L'eccezione di incompetenza è fondata e per tale ragione il decreto è affetto da nullità e deve essere revocato.

Occorre preliminarmente rilevare che come affermato con giurisprudenza costante dal Supremo Collegio "*La esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo. (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di*



nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri (vedi Cass. Sez. 1, n. 8166/1999; Cass sez Unite n 21550/2017).

Nel caso di specie l'art 14 del contratto di concessione dell'uso del marchio stipulato in data 29.5.2017, fonte dell'obbligazione della quale il ricorrente ha chiesto l'adempimento in via monitoria, prevede che *“qualora sorgessero contestazioni in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente accordo, la relativa decisione verrà deferita ad un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, di cui due nominati rispettivamente dalle parti e dal terzo, con funzioni di Presidenti del Collegio Arbitrale, nominato di comune accordo da due arbitri di parte o, in difetto di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Velletri”*.

La controversia in esame attiene alla richiesta di versamento del corrispettivo previsto dal contratto per l'uso del marchio e, pertanto, rientra tra quelle per le quali le parti hanno previsto la deroga alla competenza della giurisdizione ordinaria.

La formulazione testuale della formula induce a ritenere che il contratto preveda il ricorso all'arbitrato rituale, in quanto non risulta che le parti abbiano stabilito, con disposizione espressa per iscritto, che, in deroga a quanto disposto dall'art. 824 bis c.p.c., la controversia debba essere definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Ne consegue, in ragione del disposto di cui all'art. 808 ter c.p.c., l'applicazione delle norme di cui al titolo 8 del libro 4 del c.p.c., concernenti l'arbitrato rituale (cfr Cassazione civile sez. VI, n 21942/2018).



Si rileva, inoltre, che il giudizio monitorio e la fase dell'opposizione non possono essere qualificati come provvedimenti cautelari per i quali l'art 818 c.p.c. esclude la possibilità di attribuirne la decisione agli arbitri.

La clausola compromissoria non presenta profili di invalidità in quanto la controversia relativa all'esecuzione del contratto in oggetto verte su diritti di credito qualificabili come diritti nella piena disponibilità delle parti e non rientranti nel divieto di cui all'art 806 c.p.c.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte il decreto ingiuntivo è affetto da nullità e deve essere revocato

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico di parte opposta .

Nessuna rilevanza per quanto attiene la ripartizione delle spese di lite può, infatti, essere attribuita all'immediata adesione del creditore opposto all'eccezione di incompetenza formulata nell'opponente in quanto, come affermato dalla Suprema corte . "l'immediata adesione della società opposta all'eccezione di incompetenza territoriale", non costituisce un contegno processuale rilevante con efficacia dirimente e assorbente o palesatosi positivamente influente sui tempi della procedura o sull'interesse degli opposenti sicché provvedeva di conseguenza alla liquidazione a carico dell'opposta soccombente delle spese di tutti i gradi di giudizio"(Cass. 21.1.2016 n. 1093).

Si osserva, infine, inoltre, che l'opposto ha agito in via monitoria nonostante la presenza di una clausola compromissoria contenuta nel contratto dallo stesso sottoscritto e che per ciò solo non poteva essere ignorata, determinando un inutile dispendio di tempo e denaro da parte



dell'ingiunto, certamente evitabile laddove fosse stato correttamente iniziato immediatamente il procedimento arbitrale. Si ritiene sussistano quindi i presupposti per il riconoscimento del risarcimento del danno ai sensi dell'art 96 co 1 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa nella somma di € 500,00.

P.Q.M.

il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Dominici, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:

- ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto DICHIARA nullo il decreto ingiuntivo n. 12/2019 emesso dall'intestato Tribunale ;
- ASSEGNA termine alle parti di mesi tre dalla data di pubblicazione della presente sentenza, per la eventuale riassunzione della controversia avanti al collegio arbitrale previsto dall'art. 14 del contratto di concessione in uso del marchio tra le stesse stipulato;
- CONDANNA l'opposto al pagamento delle spese di lite a favore della società opponente , liquidate in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 in € 1302. 00 (valore della causa, parametro minimo esclusa fase istruttoria, riduzione di cui all'art 4 co 4) oltre spese generali nella misura del 15% , Iva e C.p.a.
- CONDANNA l'opposto al pagamento a favore della società opponente dell'ulteriore somma di € 500,00 ai sensi dell'art 96 co 1 c.p.c.

Civitavecchia, 11/03/2020

Il Giudice
Alessandra Dominici

